

Zurich Leasing Strumentale

Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi di beni strumentali oggetto di contratto di leasing.

Glossario e Condizioni di Assicurazione

Glossario e Condizioni di Assicurazione



Zurich Leasing Strumentale

Indice

| Glossario | pag. | 1 di 1 |
|---|------|--------|
| Glossario assicurativo | pag. | 1 di 1 |
| Condizioni di Assicurazione | pag. | 1 di 7 |
| Condizioni generali | pag. | 1 di 7 |
| Premessa | pag. | 1 di 7 |
| Sezione I - Danni alle cose | pag. | 1 di 7 |
| Sezione II - Responsabilità civile verso terzi | pag. | 3 di 7 |
| Condizioni valide per entrambe le Sezioni | pag. | 4 di 7 |
| Condizioni particolari | pag. | 5 di 7 |
| Garanzie aggiuntive | pag. | 6 di 7 |
| Allegato 1: modulo di denuncia Sinistro | pag. | 1 di 1 |

Glossario

Glossario assicurativo

Assicurato/Locatore: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Beni strumentali: i beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio e che il Locatore dà in locazione finanziaria al Locatario.

Compagnia: è la Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contraente/Locatario: il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Franchigia: l'importo che viene detratto dall'Indennizzo dovuto e che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

Reclamante: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto: la percentuale del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Condizioni di Assicurazione

Condizioni generali

Premessa

La Compagnia nei confronti del Contraente ed in favore dell'Assicurato, nei termini ed alle condizioni di Polizza e dietro il pagamento anticipato del Premio, indennizza l'Assicurato per i danni ai Beni strumentali, e lo tiene indenne dalle conseguenze della responsabilità civile che gravino su di lui per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale provocato dai Beni strumentali. Sono comunque esclusi dall' Assicurazione: natanti e cose su di essi installate, aeromobili e cose su di essi installate, autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers.

Sezione I - Danni alle cose

Articolo 1

Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da un evento improvviso e accidentale, qualunque ne sia la causa, non espressamente escluso dall'art. 2.

Articolo 2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) di deperimento, logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- b) a cose per le quali siano trascorsi più di dieci anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- c) attribuibili a difetti che, all'atto della stipulazione della Polizza, erano noti all'Assicurato o ai suoi dirigenti;
- d) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- g) verificatisi o causati in occasione di carico, scarico, trasporto, trasferimento, montaggio e smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite nel luogo indicato in Polizza;
- h) verificatisi in occasione di terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- i) dovuti all'inosservanza delle precisazioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;

- j) ai beni dati a noleggio;
- k) i danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente ed al blocco incudine dei battipali e delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori ed alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di cantiere:
- l) i danni a macchinari e attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso;
- m) le spese per il recupero e/o la rimessa in funzione dei macchinari e attrezzature di cantiere, ancorché conseguenti ad un evento coperto; rimangono peraltro indennizzabili le spese necessarie per la riparazione dei danni, causati dall'evento stesso, all'integrità fisica dei macchinari e attrezzature;
- n) i danni a natanti, aeromobili nonché a macchinari ed attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo;
- o) perdita o distruzione totale apparecchi audio-fono-visivi installati su mezzo assicurato.
- p) danni dovuti a difetti fabbricazione e/o di materiale.
- q) i costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate.

Articolo 3

Somme assicurate

La somma assicurata per ciascuna cosa deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia del prezzo di listino, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo ed escluso ogni sconto o prezzo di favore, di una cosa nuova uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico. Il Contraente o in sua vece l'Assicurato deve provvedere ad aumentare la somma assicurata per ciascuna cosa ogni qualvolta si verifichino aumenti del costo di rimpiazzo della cosa stessa.

Articolo 4

Ispezione delle cose assicurate

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Articolo 5

Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Compagnia prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Compagnia ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Intermediario assicurativo alla quale è assegnata la Polizza, mediante lettera raccomandata o telefax, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

c) in caso di incendio, furto, rapina o di Sinistro presumibil-

mente doloso, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimata del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia mediante lettera raccomandata o telefax;

- d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. La Compagnia si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Compagnia, l'Assicurato decade dal diritto dell'Indennizzo;
- e) fornire dimostrazioni del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il Sinistro, l'Assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Articolo 6

Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Articolo 7

Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il

Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà

Articolo 8

Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del Sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo 5;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Articolo 3;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni di Polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Articolo 9

Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:

- A) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
 - 1) Si stima il costo di rimpiazzo al momento del Sinistro, delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3;
 - 2) si stima l'importo totale delle spese valutate secondo i costi al momento del Sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata in condizioni di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
 - 3) si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

Per il calcolo dell'Indennizzo si detrae dall'importo stimato come in A2) quello stimato in A3).

- B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
 - 1) si stima il costo di rimpiazzo, al momento del Sinistro, delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3;
 - 2) si stima il valore della cosa danneggiata al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
 - 3) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del Sinistro.

Per il calcolo dell'Indennizzo si detrae dall'importo stimato come in B2) quello stimato come in B3).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione calcolate come in A2) eguagliano o superano il valore del bene calcolato come in B2). Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del Sinistro, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, non si applica tale disposizione qualora si verifichino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applica solo per l'eccedenza del predetto 20%. Dall'Indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le Franchigie fissate in Polizza. Sono escluse dall'Indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite dal Sinistro.

Articolo 10

Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, per ciascuna cosa assicurata la Compagnia, per nessun titolo, è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Articolo 11

Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento è eseguito solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2 d).

Sezione II - Responsabilità civile verso terzi

Articolo 12

Rischi assicurativi

La Compagnia nei limiti stabiliti in Polizza tiene indenne l'Assicurato dalle somme che egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per danni a lui imputabili, involontariamente cagionati a terzi, sia per lesioni personali, sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate concesse in locazione finanziaria al Contraente. L'Assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.

Articolo 13

Delimitazione dell'Assicurazione

Non sono considerati terzi:

i) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata

- e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
- ii) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.

L'Assicurazione non comprende:

- a) i danni di cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
- b) i danni alle cose date in locazione dall'Assicurato;
- c) i danni da furto;
- d) tutti i rischi di Responsabilità civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
- e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Contraente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
- f) i danni da inquinamento in genere;
- g) i danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- h) i danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Articolo 14

Obblighi del Contraente e dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve:

- a) darne avviso, preceduto da lettera raccomandata o telefax per i sinistri mortali o di notevole gravità, all'Intermediario assicurativo cui è assegnata la Polizza o alla Compagnia entro 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione dei giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del Sinistro;
- b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Compagnia lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. Il Contraente e l'Assicurato sono responsabili di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dal diritto all'Indennizzo.

Articolo 15

Gestione delle controversie e spese legali

La Compagnia assume, *fino a quando ne ha interesse*, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato,

designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di 1/4 del massimale stabilito in Polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla Compagnia fintanto che non vengano a cessare gli interessi di quest'ultima. La Compagnia non riconosce spese da essa non autorizzate, né spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

Condizioni valide per entrambe le Sezioni

Articolo 16

Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Articolo 17

Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. I Premi devono essere pagati all'Intermediario assicurativo cui è assegnata la Polizza oppure alla sede della Compagnia. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Articolo 18

Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 19

Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Articolo 20

Cessazione dell'Assicurazione

L'Assicurazione cessa al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del Contraente o al momento della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi

motivo e in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato in Polizza.

In caso di cessazione dell'Assicurazione per estinzione anticipata del contratto di leasing, la Compagnia rimborsa la parte di Premio al netto delle imposte, relativa al periodo di Rischio non corso; il rimborso verrà corrisposto solo in presenza di lettera di svincolo da parte dell'istituto erogante il finanziamento.

Articolo 21

Limitazione dell'Assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al momento del Sinistro esistono altra o altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, dal Contraente o da altri per conto suo sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, l'Assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tale altra o tali altre assicurazioni.

Articolo 22

Onere di prova

In tutti i casi in cui la Compagnia rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione, generale o particolare, dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia è a carico del Contraente o dell'Assicurato, il quale intende far valere un diritto all'Indennizzo.

Articolo 23

Pagamento dell'indennità - Franchigia

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento è eseguito solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2 d). Il pagamento dell'Indennizzo o risarcimento liquidato a termini di Polizza è effettuato previa detrazione, rispettivamente quale Franchigia o quale Scoperto, dell'importo o della percentuale dell'Indennizzo indicati nella corrispondente Sezione di Polizza.

Articolo 24

Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione, *salvo il caso di dolo*, nei confronti del Contraente, in deroga a quanto previsto dall'art. 1916 del Codice Civile.

Articolo 25

Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Compagnia può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di Rischio non corso.

Articolo 26

Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non

0230.CGA - ED. 07.2020 - PAG. 7

possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, con l'intervento del Contraente all'atto del pagamento.

Articolo 27

Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.

Articolo 28 Esclusioni

La Compagnia non rimborsa i danni:

- a) verificatesi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezione, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, atti vandalici e dolosi, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto o per connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o di sabotaggi, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o provocati da contaminazioni radioattive;
- c) indiretti da qualsiasi causa originati.

Articolo 29 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 30

Foro competente

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del Foro di Milano. Qualora il Contraente e/o l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 31

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Articolo 32

Estensione territoriale

L'Assicurazione è operante esclusivamente nell'ambito del Territorio Italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.

Limitatamente ai beni definiti ad "Impiego mobile" le garanzie sono estese agli Stati dell'Unione Europea.

Articolo 33

Durata dell'Assicurazione e rescindibilità

L'Assicurazione ha una durata pari a quella indicata in Polizza.

In caso di durata poliennale, è data facoltà alle Parti di recedere dall'Assicurazione, ad ogni scadenza annuale, mediante lettera raccomandata inviata almeno 30 giorni prima della scadenza stessa.

Condizioni particolari

(sempre operanti)

1) Danni da furto (operante esclusivamente per beni posti sottotetto)

Relativamente ai danni da furto e rapina, nel caso in cui ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate non sia protetta dai mezzi di chiusura di seguito descritti o questi non risultino messi in funzione, l'Indennizzo avviene previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari al 25% del danno indennizzabile con il minimo di 250,00 euro.

Mezzi di chiusura:

- a) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro, metallo e/o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia: il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure con serrature o lucchetti;
- b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri.

Se il furto o la rapina sono commessi durante l'orario di apertura al pubblico in presenza di addetti, o durante l'intervallo di chiusura diurna, o risultino operanti i suddetti mezzi di chiusura, l'Indennizzo avviene previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari al 10% del danno

indennizzabile con il minimo di 250,00 euro. Tale condizione particolare è operante solo per beni ubicati sottotetto; diversamente opera la Franchigia indicata nel frontespizio di Polizza o quella indicata espressamente per i beni assicurati.

2) Delimitazione del Rischio assicurato

La Compagnia non è obbligata relativamente ai danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:

- a) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;
- b) ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;
- c) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatesi ad altre parti delle cose assicurate:
- d) a macchine, impianti e attrezzature di cantiere.

3) Impianti di protezione e stabilizzazione di corrente (U.P.S.)

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione, o da cause elettriche e/o magnetiche esterne, sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione e che la variazione di tensione abbia danneggiato, congiuntamente all'impianto assicurato, anche la predetta apparecchiatura di protezione e stabilizzazione; tale obbligo non è operante per le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.

Relativamente agli impianti ed apparecchiature elettroniche ad uso fisso e sottotetto, qualora non siano protette da impianto U.P.S. o qualora l'impianto U.P.S. non risulti danneggiato, l'Indennizzo avviene previa detrazione per singolo Sinistro di un importo del 25% del danno indennizzabile con il minimo di 500,00 euro.

4) Vincolo

La Polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'Assicurato o di chi indicato in Polizza quale vincolatario, e pertanto la Compagnia si obbliga a:

- a) riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione;
- b) mantenere detto vincolo invariato anche sulle polizze che sostituiscono la presente;
- c) non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e col consenso scritto dell'Assicurato o del Vincolatario, che il Contraente riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno;
- d) a notificare tempestivamente all'Assicurato o al Vincolatario a mezzo di lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento da parte del Contraente del Premio o delle rate di Premio, e/o l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua scadenza annuale, e co-

- munque a considerare valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata consegnata all'Ufficio Postale;
- e) accettare l'eventuale pagamento del Premio o della rata di Premio da parte dell'Assicurato o del Vincolatario;
- f) a non apportare alla Polizza alcuna variazione, fermo il diritto di recesso in caso di sinistro, senza il preventivo consenso scritto dell'Assicurato o del Vincolatario nonché notificare a questi tutte le eventuali circostanze che a proprio giudizio e conoscenza menomassero o possano menomare la validità ed efficacia dell'Assicurazione.

5) Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile

Qualora sia esplicitamente indicato nella descrizione della partita assicurata ed a condizione che l'apparecchiatura per sua natura possa essere usata in luoghi diversi, è valida la seguente garanzia aggiuntiva: "Ferme le delimitazioni di Polizza la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località. Per ogni singolo Sinistro causato da furto è fissato uno Scoperto del 25% (procento) dell'Indennizzo dovuto. Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli, la garanzia è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne dalle 22.00 alle 6.00, purché i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave e purché il veicolo si trovi in un rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capote rigida".

6) Cyber risk

La Società non indennizza i danni - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:

- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso:
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato.

La presente esclusione si applica anche ai danni conseguenti alle cose assicurate.

7) Esclusione per danni da lesioni corporali, morte, morbo o malattia

In nessun caso la presente assicurazione copre eventuali perdite, danni, responsabilità o spese direttamente o indirettamente causati/derivanti da o dovuti/relativi a qualsiasi tipo di lesione corporale, morte, morbo o malattia. Questa assicurazione non copre inoltre qualsiasi danno:

- (i) derivante da o in relazione a qualsiasi timore o minaccia (effettiva o percepita) di lesioni corporali, morte, morbo o malattia;
- (ii) direttamente o indirettamente causato da, risultante da o in relazione a qualsiasi azione intrapresa per o in qualsiasi modo connessa a controllare, prevenire, sopprimere qualsiasi focolaio di un morbo o di una malattia.

Nel caso in cui, a causa di questa esclusione, un danno non sia indennizzabile a termini di Polizza, l'onere della prova contraria sarà a carico dell'Assicurato.

Garanzie aggiuntive

(valide solo se espressamente richiamate nella scheda di Polizza)

A) Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi

A parziale deroga dell'art. 28 a) Condizioni generali, la Compagnia risponde dei danni, materiali e diretti, causati alla cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 28 a). Restano comunque esclusi i danni provocati da attacchi terroristici di natura nucleare, batteriologica e chimica. La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con questa garanzia complementare mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Compagnia, questa provvede al rimborso della parte del Premio netto pagata e non goduta, relativamente a questa garanzia. Resta convenuto, ai fini di questa garanzia, che il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato, per singolo Sinistro, previa detrazione dello Scoperto 25% (procento) sull'ammontare del danno con un minimo di 250,00 euro. Il limite massimo di risarcimento relativo a questa garanzia, sia per uno che per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l'annualità assicurativa, è pari al 70% della somma assicurata.

B) Property risk

A deroga dell'art. 1 Condizioni generali di Assicurazione, la Compagnia risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento, furto e rapina.

C) Terremoto

A parziale deroga dell'art. 2 comma h Condizioni generali di Assicurazione, la Compagnia è obbligata, per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Il limite massimo di Indennizzo relativo a questa garanzia, sia per uno che per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante l'annualità assicurativa, è pari al 50% della somma assicurata globale di Polizza. Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di un importo pari al 3% della somma assicurata in Polizza. Si precisa che ogni Sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero avere luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina. La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera racco*mandata*. In caso di disdetta da parte della Compagnia, questa provvede al rimborso della parte di Premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con questa clausola.

Allegato 1: modulo di denuncia Sinistro

Gentile cliente,

abbiamo predisposto questo modulo per semplificare le operazioni in caso di Sinistro e rendere più veloce la liquidazione del danno.

La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e di inoltrarlo, personalmente o via fax, al suo Intermediario assicurativo entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

Le ricordiamo inoltre che, in caso di Furto o di Incendio, Rapina o Sinistro di sospetta origine dolosa, occorrerà inviare anche la denuncia all'Autorità giudiziaria effettuata entro 5 giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto.

URGENTE Da inoltrare via fax o mediante lettera raccomandata all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza Pagine: 1 + . . . Sig. Spett.le Intermediario assicurativo Fax: Tel. DA: (Assicurato) Fax (Persona da contattare) Denuncia Sinistro: Accaduto il Polizza n° Luogo Con la presente denunciamo il Sinistro come sopra, occorso per la seguente causale: Evento Atmosferico Inondazione, Guasto intrinseco Terremoto Allagamento, Alluvione (Azione involont.) Atto doloso di terzi Fenomeno elettrico Furto e/o Rapina Incendio E che ha colpito Per gli importi presumibili in Migliaia di euro fra 5 e 25 fra 25 e 50 le seguenti Partite Assicurate < 5 oltre 50 (descrizione) (descrizione) (descrizione) I dati sopra riferiti sono suscettibili di modifiche ed integrazioni e, pertanto, hanno – allo stato – carattere indicativo. In allegato Vi trasmettiamo: - Copia Denuncia alle Autorità - Nome di Terzi coinvolti Breve descrizione Cause/Modalità/Effetti del Sinistro: (prosegue in allegato)

Manteniamo inalterato luogo ed effetti del Sinistro (salvo per le opere strettamente necessarie per la limitazione del danno) a Vostra disposizione, conformemente agli artt. 5 e 14 delle Condizioni generali di Assicurazione.

Cordiali saluti.

Firma

P.0230.CGA - ED. 07.2020 - PAG. 11

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda Registro del Commercio di Dublino n. 13460 Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603 Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

